

Roma, 9 giugno 2003

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Loro sedi

Prot.n.3660.11/2003 GDA

Oggetto: DM 23.5.2003 - DETERMINAZIONE DIRITTO CAMERALE PER IL 2003

Con decreto 23 maggio 2003, pubblicato nella G.U. n.130, del 7 giugno u.s., il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha determinato le **misure del diritto dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle Camere di commercio**, ai sensi dell'art.18 della legge 29.12.1993, n.580, come modificato dall'art.17 della legge 23.12.1999, n.488.

Come è noto, l'ar.18 della legge n.580/93 stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, da applicare secondo le modalità di cui al quarto comma dello stesso art.17.

Detta norma prevede che **alla copertura del fabbisogno finanziario delle Camere di commercio si sopperisce mediante:**

- **diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese;**
- **diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti.**

Si ricorda che il DPR 14 dicembre 1999, n.558, ha modificato l'art.8 della legge n.580/93, stabilendo che **sono iscritti un una sezione speciale del Registro delle imprese:**

- gli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del codice civile;
- **i piccoli imprenditori di cui all'art.2083 dello stesso codice;**
- le società semplici;

sono annotati nella sezione speciale:

- le persone fisiche, le società ed i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443 (legge-quadro sull'artigianato).

L'art.17 della legge n.488/99, però, stabilisce che **nei primi due anni di applicazione della norma l'importo del diritto annuale non potrà comunque essere superiore del 20%** rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge n.488/99.

L'art.44 della legge 12.12.2002, n.273, ha poi confermato l'applicazione di quest'ultima disposizione per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Sull'interpretazione della norma sussistono contrasti. Il Ministero delle attività produttive sostiene - lo hanno affermato i Dirigenti della Direzione commercio nella riunione del 16 gennaio

2003 - che per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 potrebbe essere determinato un aumento del diritto fino al 20%.

La Confesercenti sostiene invece (e lo ha dichiarato nel corso della stessa riunione) che il “tetto complessivo” del 20% vale fino al 2005 e con riferimento all’importo del diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente all’entrata in vigore della legge n.488/99.

Così ragionando, il Ministero non potrebbe prevedere nuovi aumenti per il 2004 e per il 2005. Infatti, già nel 2001 e nel 2002 si sono avuti altrettanti aumenti del 6%, e dunque – con l’aumento massimo del 6% previsto, come in seguito si vedrà, anche per il 2003 per le imprese iscritte nella sezione ordinaria – si è raggiunta una percentuale di aumento del 18%, in realtà vicina al 20%, se si considera che la percentuale di aumento determinata per il corrente anno si va a calcolare non sul *diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della disposizione di cui alla legge n.488/99*, bensì sugli importi del 2002 (come d’altronde già è avvenuto lo scorso anno rispetto a quello precedente).

Le misure deliberate per il 2003

Con il decreto in oggetto, sentite l’Unioncamere e le Organizzazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, i Ministeri competenti hanno così deliberato le misure del diritto camerale previste per il 2003.

1. Il **diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte e dalle imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese** è stato determinato in **euro 80,00**;
2. per le imprese con ragione di **società semplice, non agricola**, il diritto è dovuto nella misura di **144,00 euro**;
3. per le **imprese iscritte nella sezione ordinaria**, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2002 le seguenti **misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato**:

Scaglioni di fatturato da euro	a euro	Aliquote
-	516.456,90	373,00 euro (misura fissa)
516.456,91	2.582.284,50	0,0070%
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0015%
51.645.689,92		0,0005% (fino ad un massimo di 77.500,00 euro)

ATTENZIONE:

Gli importi per le imprese iscritte nella sezione speciale sono rimasti quelli già determinati per il 2002.

Per le imprese iscritte invece nella sezione ordinaria, nel caso in cui gli importi derivanti dall’applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato siano superiori all’importo dovuto per l’anno 2002 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell’importo versato nel 2002 incrementato solo del 6%.

Imprese neoiscritte

Sezione speciale

Le nuove imprese iscritte e annotate nella sezione speciale del Registro imprese nel corso del 2003 e dopo l'entrata in vigore del decreto sono tenute al versamento dei diritti come sopra individuati (imprese iscritte e imprese individuali annotate nella sezione speciale euro 80,00; imprese con ragione di società semplice non agricola euro 144,00) contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione, direttamente allo sportello camerale o tramite modello F24.

Sezione ordinaria

Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese nel corso del 2003 e dopo l'entrata in vigore del decreto sono tenute a versare, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione, direttamente allo sportello camerale o tramite modello F24, i seguenti diritti.

<i>Tipologia impresa</i>	<i>Per il 2003</i>	<i>Lo scorso anno</i>
imprese individuali	88 euro	80 euro
società cooperative	88 euro	80 euro
consorzi	88 euro	80 euro
società di persone	160 euro	151 euro
società di capitali	373 euro	373 euro

Le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2003, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese, sono tenute a pagare un diritto pari al 20% di quello sopra definito.

Imprese che hanno già pagato

Le imprese iscritte nel 2003, ma prima dell'entrata in vigore del decreto, che abbiano già pagato un diritto inferiore a quello dovuto sono tenute a versare la differenza con le modalità e nei termini che saranno loro comunicati dalle Camere di commercio; quelle che invece abbiano pagato più di quanto dovuto saranno rimborsate per un ammontare pari al maggior diritto versato direttamente dalla Camera di commercio, con le modalità dalla stessa stabilite.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di queste, alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di **120,00 euro** (nel 2002 la somma massima dovuta era di 103,00 euro).

Le unità locali di imprese con sede principale all'estero, di cui all'art.9, comma 2, lett.b), del DPR n.581/95, devono versare per ciascuna di esse, alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a 110,00 euro.

Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede un diritto annuale pari a 110,00 euro.

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art.9, comma 2, punto a), del DPR n.581/95 (e cioè i soggetti, obbligati alla denuncia al REA, esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali).

Maggiorazioni del diritto

Si ricorda che, ai sensi dell'art.18, comma 6, della legge n.580/93, "per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento."

Vi mettiamo a disposizione l'elenco delle Camere che per il 2003 hanno deliberato aumenti (dal sito "infoimprese.it").

Elenco delle Camere di commercio che hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n.580/1993.

CCIAA	Maggiorazione (%)	
	Sezione Ordinaria	Sezione Speciale
FI	20	20
GO	20	20
LI	20	20
MN	20	20
MS	20	20
PI	20	20
PO	20	20
RA	20	20
SP	17,5	17,5
VC	10	10
VR	15	15
VT	8	8

Modalità e termini di pagamento

Il diritto si versa, in unica soluzione, con le modalità previste dal Capo III del D.Lgs. n.241/97 (mediante il modello F24), entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Il decreto n.63, del 15.04.2002, ha fissato tale termine al **20 giugno**, con possibilità di adempiere entro il **21 luglio**, versando una **maggiorazione dello 0,4%**.

COMUNICAZIONI RELATIVE A SPECIFICHE CATEGORIE

Le imprese appartenenti a particolari categorie, quali, ad esempio, le **attività di distribuzione dei carburanti** o le **rivendite di tabacchi**, qualora risultino iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, pagano - per legge - un “diritto camerale” annuale commisurato al fatturato.

Va evidenziato che la **definizione di fatturato**, ai fini del calcolo del diritto annuale, è stata offerta per la prima volta dalla circolare n.3496/C, del 6.10.2000, con cui la Direzione Generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi ha precisato che si intende per tale - nel caso dei soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, degli esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico, delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari – **la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e segg. del codice civile.**

Successivamente tale definizione è stata pedissequamente ripresa dal Dm 23 aprile 2001, ma, sia al tempo dell'emanazione della circolare, sia nelle riunioni svoltesi presso il Ministero dell'industria, in occasione delle quali furono sentite le Organizzazioni imprenditoriali interessate, **lo scrivente Ufficio e l'Ufficio Tributario della Confesercenti ebbero modo** (purtroppo senza riscontro) **di contestare simile nozione di fatturato, che ha il torto di considerare ai fini del calcolo del diritto camerale, a danno delle categorie menzionate, ricavi e proventi che non sono riferibili integralmente alle imprese.**

Dette osservazioni sono state ribadite in occasione della riunione del 16.1.2003.

Conclusioni

Anche per quest'anno i considerevoli aumenti che alcune imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro avrebbero dovuto sopportare sono stati scongiurati, grazie ad un intervento legislativo (legge 12.12.2002, n.273) voluto anche dalla nostra Organizzazione che, come si è detto, ha posto ancora una volta un tetto massimo entro il quale contenere gli importi.

Per il 2004 ed il 2005, secondo l'interpretazione del Ministero (da noi, come anticipato, non condivisa), si potrebbero avere nuovi aumenti fino ad un massimo del 20% per anno.

In ogni caso, sia per evitare che già l'anno prossimo i rischi paventati diventino realtà, sia per modificare definitivamente quei meccanismi che per alcune tipologie di imprese (vedi rivenditori di carburanti e tabacchi) comportano notevoli sperequazioni, la Confesercenti sta adoperandosi nelle sedi competenti.